



CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO

Provincia di Foggia

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 219 DEL 24/08/2010

Oggetto: APPALTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA E RASPORTO RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI. -AFFIDAMENTO OBIETTIVO-

L'anno **duemiladieci**, addì **ventiquattro** del mese di **agosto** alle ore **19,00**, nella **Casa comunale di Monte Sant'Angelo**.

In seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del **Sindaco Andrea Ciliberti** e nelle persone dei Signori:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENZE
CILIBERTI ANDREA	SINDACO	SI
FEROSI Michele	Assessore	SI
GRANATIERO Giovanni	Assessore	SI
DI IASIO Antonio	Assessore	SI
LAURIOLA Andrea	Assessore	SI
CIUFFREDA Domenico	Assessore	SI
TARONNA Donato	Assessore	SI
MAZZAMURRO Antonio	Assessore	SI

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale Dott. Pietro la Torre (art. 97, comma 4° lett. a - T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000).

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sindaco sottopone l'argomento indicato in oggetto all'approvazione della Giunta comunale.:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA e AMBIENTE , ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.lgs 18/8/200, n. 267 sulla presente proposta deliberazione esprime **parere favorevole**

Monte Sant'Angelo, li 24/08/2010

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Giampiero Bisceglia



CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO

Provincia di Foggia

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con determinazioni gestionali del Comune di Monte Sant'Angelo nn. 487 e 625, rispettivamente del 13.05.2003 e del 24.06.2003, il Comune medesimo affidava alla TECNECO Servizi Generali Srl di Foggia il servizio di spazzamento, raccolta ordinaria e differenziata dei rifiuti e trasporto in discarica;
- Il relativo contratto veniva sottoscritto e repertato presso il Comune di Monte Sant'Angelo al repertorio n. 17 del 28.08.2003. Il contratto stesso vedeva decorrenza al 16.09.2003 e naturale scadenza al 15.09.2010;
- l'art. 200 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 ha stabilito che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, (ATO) individuati dal Piano Regionale;
- l'art. 201 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, comma 2 e comma 3, così recitano: **2-** L'Autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti. L'Autorità d'ambito organizza il servizio e determina gli obiettivi da perseguire per garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza; a tal fine adotta un apposito piano d'ambito in conformità a quanto previsto dall'articolo 203, comma 3.
- l'Amministrazione Comunale con deliberazione di C.C. del 22.12.2006 n. 73 avente ad oggetto: "Ambiti Territoriali Ottimali. Autorità per la gestione rifiuti urbani. Approvazione" ha aderito al Consorzio ATO Rifiuti FG/3 approvandone il relativo statuto;

CONSIDERATO che:

- la Legge Regionale 31 dicembre 2009 n. 36 "Norme per l'esercizio delle competenze in materia di gestione rifiuti in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" all'art. 9 prevede: "Per effetto della preesistente costituzione delle AdA di cui all'art. 7, comma 3, salvo non risultino già trasferiti all'AdA i relativi contratti, i soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, continuano a gestirlo fino all'istituzione e organizzazione del servizio gestione integrata dei rifiuti da parte dell'AdA sempre che i contratti di appalto siano ancora in corso di validità. Diversamente le AdA assicurano il servizio anche in via transitoria sulla base dei capitolati previgenti effettuando gare a termini limitati ovvero delegandone l'esecuzione anche ai comuni singoli"
- questo Ente, con nota prot. n. 5532 dell'11.05.2010 ha richiesto al Presidente del Consorzio ATO Rifiuti Bacino FG/3 il rilascio di apposito nulla osta per l'avvio delle procedure di gara relative all'appalto del servizio di igiene urbana;
- il suddetto Consorzio, con deliberazione n. 4 adottata dal Comitato Esecutivo nella seduta del 25.06.2010, acquisita al protocollo comunale con n. 8039 del 09.07.2010 ha deliberato nulla osta all'avvio delle procedure di una nuova gara d'appalto da parte del Comune di Monte Sant'Angelo per i servizi di igiene urbana con l'inserimento negli atti di gara di clausola di salvaguardia

RITENUTO urgente, affidare l'obiettivo al Responsabile del Settore Urbanistica ed Ambiente, per l'avvio delle procedure di una nuova gara d'appalto per i servizi di igiene urbana nel nostro Comune;



CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO

Provincia di Foggia

VISTI:

- il D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;
- lo statuto comunale;

DATO ATTO che la presente non comporta impegno contabile;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore Urbanistica ed Ambiente, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 dando atto che non necessita quello di regolarità contabile in quanto la presente non comporta aumento o diminuzione di spesa;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1. di richiedere la proroga sino al 31.12.2010 per la prosecuzione del servizio, giusto art. 5 del capitolato speciale d'appalto;
2. di autorizzare il Responsabile Settore Urbanistica ed Ambiente ad attivare le procedure per la nuova gara d'appalto del servizio nel rispetto delle seguenti linee guida:
 - insieme agli aspetti economici individuare elementi che garantiscano l'affidabilità e la capacità delle ditte partecipanti tali da assicurare un servizio di alto livello qualitativo
 - clausola di salvaguardia richiesta dal Consorzio ATO Rifiuti Bacino FG/3 “il contratto d'appalto relativo ai servizi di che trattasi si risolverà di diritto anticipatamente e senza che l'appaltatore possa pretendere e richiedere compensi a qualsiasi titolo e rimborsi per mancati guadagni o danni, nel momento in cui l'ATO Rifiuti Bacino FG/3 individui, ai sensi del Capo III della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 – Codice Ambiente - il Gestore Unico subentrerà nella gestione integrata del Servizio”
 - di stabilire per la gara il criterio ex art. 83 D.Lgs. n. 12.4.2006, n. 163 “offerta economicamente più vantaggiosa”
 - di inserire una norma di salvaguardia volta al mantenimento della forza lavoro
 - di stabilire la durata del contratto in anni 9 (nove) (2011 – 2019)
3. di dare mandato al Responsabile del Settore Urbanistica ed Ambiente di predisporre gli atti consequenziali alla presente deliberazione;

SUCCESSIVAMENTE

Ritenuta sussistente l'urgenza di provvedere derivante dalla necessità di ottenere gli effetti della presente deliberazione;

Visto l'art. 134, del D.Lgs. n. 267/2000;

con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, dai sei membri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare immediatamente **eseguibile** la presente deliberazione.



CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO

Provincia di Foggia

del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco
Andrea Ciliberti

Il Segretario Generale
Dott. Pietro la Torre

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene iniziata oggi, la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Monte Sant'Angelo, li

Il Segretario Generale
Dott. Pietro la Torre

Il sottoscritto Segretario Generale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata inviata in elenco ai Capigruppo consiliari, con lettera protocollo n. del, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs n. 267/2000.

Monte Sant'Angelo, li

Il Segretario Generale
Dott. Pietro la Torre